



COMUNE DI VARZI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 16 del 27/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.) ANNO 2013. DETERMINAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

L'anno duemilatredecim, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21,00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica, sotto la presidenza del SINDACO, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALBERTI Gianfranco	SI		10	MOTTINI Carla	SI	
2	BUSCONE Domenico	SI		11	TRUCCO Carlo	SI	
3	BERNINI Pierangelo	SI		12	TAMBURELLI Massimo Luigi	SI	
4	BEDINI Gianfranco	SI		13	QUERCIOLLI Ernesto	SI	
5	BARBATI Michele		SI	14	DUSIO Enrico	SI	
6	ALPEGGIANI Sabina	SI		15	BRIGNOLI Alberto	SI	
7	NICORA Marco	SI		16	ZANARDI Giulio	SI	
8	BUSCAGLIA Giorgio	SI		17	ANTONIAZZI Roberto	SI	
9	GHIOZZI Cinzia		SI				
		PRESENTI: 15				ASSENTI: 2	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO SCIAMANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.) ANNO 2013. DETERMINAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Sindaco Presidente il quale dichiara che è stato introdotto, a partire dal 01.01.2013, un nuovo Tributo Comunale denominato Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e quella relativa alla maggiorazione per i servizi indivisibili e che inoltre il Tributo sui rifiuti propriamente detto viene corrisposto su base tariffaria.

Il Sindaco Presidente riferisce che la normativa prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

il Sindaco Presidente riferisce infine che si rende pertanto necessario, in questa sessione Consiliare, approvare il Piano Finanziario, al fine di potere garantire l'applicazione del nuovo tributo a decorrere dal primo gennaio 2013, nonché determinare le tariffe del Tributo Comunale e prevedere quattro rate di pagamento le cui scadenze, per il solo anno di competenza 2013 sono:

- Novembre 2013
- Dicembre 2013
- Gennaio 2014
- Febbraio 2014

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Ernesto Quercioli il quale dichiara che esaminando gli atti ha notato che è stato fatto un lavoro serio cercando di applicare una tariffa appropriata per ogni categoria di utenze, sia domestiche che non domestiche.

Il Consigliere Ernesto Quercioli dichiara che l'applicazione delle tariffe deriva comunque da scelte più o meno discrezionali dell'amministrazione attuale alle quali, lo stesso, non ha potuto partecipare e che pertanto si asterrà dalla votazione,

Interviene il Consigliere Enrico Dusio, il quale dichiara che a suo avviso non c'è stato un controllo formale, da parte degli Organi Comunali preposti, sui costi comunicati dagli Enti gestori il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e quindi di conseguenza sulla redazione del Piano Finanziario e, che, inoltre ritiene opportuno applicare le tariffe minime su tutte le utenze non domestiche affinché le stessa non vengano penalizzate ulteriormente.

Il Consigliere Enrico Dusio dichiara quindi che il suo voto sarà contrario.

Interviene il Consigliere Giulio Zanardi il quale dichiara che occorrerebbe incentivare la raccolta differenziata per abbattere i costi e ridurre il peso fiscale sui contribuenti.

Interviene il Consigliere Alberto Brignoli il quale dichiara che sarebbe auspicabile che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti venga effettuato in economia dal Comune di Varzi.

Interviene il Sindaco Gianfranco Alberti il quale dichiara che gestire in economia il servizio in questione significa effettuare degli investimenti ingenti che il Comune di Varzi non può da solo sostenere.

Si chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra espresso;

Premesso che l'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni della Legge 22/12/2011 n. 214, prevede l'istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2013 di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e relativi servizi;

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dall'1/1/2013 dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall'1/1/2013 cessa di avere applicazione nel Comune di Varzi la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Preso atto che in virtù delle predette disposizioni cessano di avere applicazione anche l'addizionale ex ECS (5%) in precedenza di competenza del comune per la copertura dei costi di smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi (TARES) in approvazione in questa stessa seduta consiliare;

Considerato che, secondo l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario;

Considerato che il nuovo tributo si articola in due componenti:

- Componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- Componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi del comune;

Esaminato il Piano Finanziario, allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Esaminate le tariffe, allegato B alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99;

Preso atto che i comuni, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, I Comuni, per l'anno di competenza 2013, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, del 07/06/2013, con la quale si era stabilito, in fase di prima applicazione del nuovo Tributo Comunale, di individuare per l'anno 2013, quattro rate di pagamento scadenti rispettivamente a settembre, ottobre, novembre e dicembre del corrente anno;

Considerato pertanto necessario individuare le nuove scadenze di rateizzazione e procedere quindi ad annullare la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno per l'anno 2013 stabilire (come per la ex TARSU) numero quattro rate scadenti rispettivamente a:

- Novembre 2013
- Dicembre 2013
- Gennaio 2014
- Febbraio 2014

Ritenuto opportuno ricordare che, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a € 0,30 per metro quadrato a favore dello Stato, di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e art. 10, comma 2 lettera c) e della L. 64/2013;

Con voti favorevoli dieci, contrari tre (Consiglieri Enrico Dusio, Giulio Zanardi, Alberto Brignoli), astenuti 2 (Consiglieri Ernesto Quercioli, Roberto Antoniazzi), espressi ai sensi di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espressi ne narrativa, l'allegato piano finanziario anno 2013 allegato A);
2. di approvare le tariffe del tributo comunale e sui servizi TARES anno 2013, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell'applicazione dei coefficienti minimi stabiliti dalla vigente normativa (allegato B);
3. di dar atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;
4. di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, sarà riscosso per l'anno 2013 in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 novembre, il 31 dicembre 2013, il 31 gennaio 2014 e il 28 febbraio 2014;
5. di annullare, per le motivazioni sopra espresse, la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, del 07/06/2013, avente per oggetto "Individuazione rateizzazione pagamento TARES anno 2013", avendo determinato, con il presente atto, le nuove modalità di pagamento del tributo comunale;

6. di dare atto che, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari ad € 0,30 a mq a favore dello Stato, secondo le disposizioni di legge,
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento del tributo.

PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
ANNO 2013

RELAZIONE

• Premessa

La presente relazione è stata redatta, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, in conformità alle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali emesse dal Ministero delle Finanze nell'ambito del Programma Operativo "GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA" FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse e "CAPACITÀ ISTITUZIONALE", Obiettivo specifico 5.2 "Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP)"; progetto "Sviluppo della capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale" sviluppato dal gruppo di lavoro: Prof. Gennaro Terracciano, Avv. Maurizio Lovisetti, Dott. Alessandro Maggio, Dott.ssa Mariacristina Angelucci, referenti Direzione federalismo fiscale: Dott. Paolo Puglisi, Dott.ssa Claudia Rotunno, Dott.ssa Virginia Giorgini, Dott.ssa Lucia Solitro.

2. Riferimenti normativi

L'art. 14, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46). I commi 8 e 9 del citato articolo 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni" (Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426).

Il D.P.R. 158/1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto

con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate”.

Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla TARES.

Anche nell'originaria versione del comma 9 dell'art. 14, d.l. 201/2011, il D.P.R. 158/1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell'elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la l. 228/2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. 158/1999.

Il richiamo del D.P.R. 158/1999 all'interno della disciplina della TARES presuppone che il nuovo tributo risulti *compatibile*, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'art. 14, d.l. 201/2011, si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).

Si può, infatti, rimarcare come nella TARES:

- a) la tariffa sia commisurata - almeno nella versione “tributaria” (Prevede infatti il comma 29 dell'art. 14 d.l. 201/2011 che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”) - alle quantità e qualità *medie ordinarie* di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, d.l. 201/2011), in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999);
- b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, d.l. 201/2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art. 49, d.lgs. 22/1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (TIA2);
- c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, d.lgs. 201/2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, D.P.R. 158/1999;
- d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, d.lgs. 201/2011), norma già contenuta all'art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997, e all'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006.

La piena compatibilità del D.P.R. 158/1999 con le disposizioni recate dal d.l. 201/2011 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. 158, limitando i richiami delle norme della TARES a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

L'art. 1, D.P.R. 158/1999, si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b) attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte del piano, di cui anche la presente relazione è parte integrante.

Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie che saranno assunte dall'Amministrazione Comunale.

3. I contenuti del piano finanziario

Come specifica l'art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato dalla presente relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente. Nel caso specifico rilevato che il Piano Economico Finanziario viene redatto per la prima volta nell'anno 2013 dal comune di **Varzi** non sono individuabili scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente, poiché non esistente.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i *profili tecnico-gestionali*, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i *profili economico-finanziari*, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

4. Profili tecnico-gestionali

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NON INGOMBRANTI

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta e trasporto dei seguenti rifiuti:

- – Rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione (art. 184, comma 2 lettera a) D.Lgs. 3/4/2006 n° 152;
- – Rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 184, comma 2 lettera b) e individuati ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) primo periodo del D.Lgs. 3/4/2006 n° 152;

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale, con l'impiego di:

- Tecnologie a caricamento posteriore
- Tecnologie a caricamento laterale

Il servizio a caricamento posteriore è svolto tramite specifico programma su tutta la restante viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, oltre che nelle frazioni e case sparse, nel rispetto delle seguenti frequenze:

- **Periodo dal 1° settembre al 30 giugno**
- Zona capoluogo nella giornate di mercoledì e sabato
- Zona periferica nelle giornate di martedì e venerdì
- **Periodo dal 1° luglio al 30 agosto**
- Zona capoluogo nella giornate di mercoledì e sabato

- Zona periferica nelle giornate di martedì e venerdì
- Intervento suppletivo nella giornata di lunedì per il Centro e in Frazione Pietra Gavina

Il servizio a caricamento laterale è svolto su specifico programma e limitatamente nella zona del capoluogo, rispettando una frequenza bisettimanale nelle giornate di lunedì e giovedì

In occasione di festività infrasettimanale, il servizio di raccolta RSU viene posticipato al giorno lavorativo successivo, mentre nel caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio medesimo viene garantito entro il secondo giorno.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferiti all'impianto di smaltimento finale autorizzato.

– STRUTTURA OPERATIVA

In base alle frequenze sopra indicate la struttura operativa del servizio è così formata

- **Personale:**
 - n. 2 autisti per autocompattatore a caricamento posteriore
 - n. 1 autista per autocompattatore a caricamento laterale
 - n. 1 operatore ecologico per autocompattatore a caricamento posteriore
- **Automezzi:** sono impiegati automezzi di ultima generazione:
 - n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 20
 - n. 1 mini-compattatore a caricamento posteriore da mc 10
 - n. 1 autocompattatore a caricamento laterale da mc 20
- **Attrezzature:** posizionate sul territorio
 - n° 45 cassonetti da lt. 2400
 - n° 116 cassonetti da lt. 1100
 - n 5 cassonetti da lt. 770
 - n 18 cassonetti da lt. 660
 - n° 2 cassonetti da lt. 360
 - n° 7 cassonetti da lt. 240

LAVAGGIO, DISINFEZIONE E MANUTENZIONE CASSONETTI E CONTENITORI – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda:

- Lavaggio e disinfezione cassonetti stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Tutte le tipologie di cassonetti utilizzati per l'espletamento dei servizi di raccolta R.S.U. e ASSIMILATI, sono sottoposte ad interventi di lavaggio interno ed esterno con acqua fredda ad alta pressione ed aggiunta di specifici prodotti detergenti/disinfettanti/enzimatici, a ciò autorizzati.

La fornitura dell'acqua per il lavaggio è a carico di ASM Voghera Spa, la quale provvede altresì a smaltire le acque reflue, **presso il proprio impianto di depurazione autorizzato, sito in Voghera.**

- **Frequenza:**
- Cassonetti raccolta R.S.U e ASSIMILATI = 3 interventi che vengono espletati nel periodo giugno/ agosto.

– STRUTTURA OPERATIVA

In base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale:**
 - n. 1 autista con lava cassonetti a caricamento posteriore
 - n. 1 autista con lava cassonetti a caricamento laterale
 - n. 1 operatore ecologico per lava cassonetti a caricamento posteriore

- **Automezzi:** sono impiegati i seguenti automezzi:
 - n°1. automezzo lava-cassonetti a caricamento posteriore
 - n°1 automezzo lava-cassonetti a caricamento laterale

SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI MERCATALI

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Rifiuti mercatali

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda l'asporto dei rifiuti mercatali e viene svolto nella giornata di venerdì in orario pomeridiano con svuotamento dei cassonetti da lt. 1300/1700 dislocati in piazza della fiera e la raccolta manuale dei rifiuti eventualmente posizionati fuori dagli stessi e/o sparsi, con l'impiego di un autocompattatore a caricamento posteriore, un autista ed un operatore ecologico.

- **Frequenza** di servizio settimanale

– STRUTTURA OPERATIVA

In base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale:**
 - n. 1 autista con automezzo a caricamento posteriore
 - n. 1 operatore ecologico per lava cassonetti a caricamento posteriore

- **Automezzi:** sono impiegati i seguenti automezzi:
 - n. 1. autocompattatore a caricamento posteriore da mc 20

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto del vetro proveniente da utenze domestiche, commerciali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale con le seguenti modalità:

- **Contenitori tipo campana**, da mc 2,5 dislocati sul suolo pubblico o ad uso pubblico ubicati in determinate zone individuate sul territorio comunale

- **Frequenza del servizio di svuotamento campane:** mensile o su chiamata

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del dell'impianto di recupero finale o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

Il vetro raccolto è trasportato direttamente presso l'impianto di recupero finale.

– **STRUTTURA OPERATIVA** in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale:** n. 1 autista per automezzo svuotamento campane.
- **Automezzi:** n. 1 automezzo con gru dotata di ganci per svuotamento campane con cassone scarrabile
- **Attrezzature:** n° 40 .campane da mc 2,5

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone da imballaggio, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto sull'intero territorio comunale con l'impiego di:

- Tecnologie a caricamento posteriore tipo autocompattatore

Il servizio a caricamento contenitori è svolto tramite specifico programma su tutta la restante viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico ,oltre che alle frazioni o case sparse , osservando le seguenti modalità operative:

- Servizio porta a porta nella zona del centro storico con una frequenza settimanale nella giornata di giovedì
- Servizio con l'impiego di cassonetti da lt. 2000 e campane da mc 3 ubicate sulla restante parte del territorio comunale con una frequenza:
 - mensile e/o su chiamata nel periodo ottobre / maggio
 - quindicinale e/o su chiamata nel periodo giugno / settembre

In occasione di festività infrasettimanali, tutti i servizi verranno comunque garantiti, anche tramite anticipo e/o posticipo di un solo giorno, mentre nel caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio medesimo verrà garantito entro il terzo giorno.

Le operazioni di pesatura verranno svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

Il materiale cartaceo raccolto verrà trasportato presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferito all'impianto di recupero finale autorizzato.

– **STRUTTURA OPERATIVA** in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale:**
 - n. 1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore

- n. 1 automezzo con gru dotata di ganci per svuotamento campane
- **Automezzi:** sono impiegati automezzi di ultima generazione:
 - n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore mc. 15
 - n. 1 automezzo polifunzionale con gru caricatrice e cassone scarrabile
- **Attrezzature:**
 - n. 15 cassonetti caricamento posteriore da lt.2000
 - n. 11 campane da mc 3

RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTENITORI E IMBALLAGGI IN PLASTICA

- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei contenitori per liquidi e degli imballaggi in plastica, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio.

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale, utilizzando la tecnologia a caricamento posteriore tipo autocompattatore

Il servizio a caricamento posteriore è espletato tramite l'attuazione di uno specifico programma, sulla viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, con la seguente **frequenza:**

- Periodo giugno / settembre quindicinale e/o su chiamata
- Periodo ottobre/maggio mensile e/o su chiamata
-

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

La plastica raccolta è trasportata presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferiti all'impianto di recupero finale autorizzato.

- **STRUTTURA OPERATIVA** in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale:** n. 1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore
- **Automezzi:** sono impiegati automezzi di ultima generazione:
 - n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc 15
- **Attrezzature:** n. 30 cassonetti da lt. 2000
 - n. 8 cassonetti da lt. 1100

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI E DEI R.U.P. (RIFIUTI URBANI PERICOLOSI)

- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

- **PILE ESAUSTE e BATTERIE**

La raccolta è effettuata con le seguenti modalità:

- **Tramite 7 contenitori da lt.50** dislocati , in accordo con il Comune, nei luoghi di maggior frequenza pubblica e presso i punti vendita degli esercizi commerciali.

I contenitori verranno svuotati con **frequenza bi-mestrale** e/o a chiamata

- **tramite cassone da mc 1** ubicato presso il centro di raccolta comunale con svuotamento su chiamata
- **PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI SCADUTI O AVARIATI**

La raccolta è effettuata con le seguenti modalità:

- **tramite n° 3 contenitori appropriati da lt.120** , dislocati in accordo con il Comune, presso farmacie e/o ambulatori.

Tutti i contenitori sono svuotati con **frequenza bi-mensile** e/o a chiamata

- **CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI**

La raccolta verrà effettuata con le seguenti modalità:

- **Cassonetto da lt. 240 di tipo chiuso, posizionato presso gli edifici comunale. Il contenitore è svuotato su chiamata.**

– **STRUTTURA OPERATIVA** in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale**: n. 1 autista per autocarro

- **Automezzi**: sono impiegati automezzi di ultima generazione:
n. 1 autocarro con cassone ribaltabile

RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI GROSSE DIMENSIONI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani che per natura e dimensioni, non possono essere smaltiti tramite i normali circuiti di raccolta (cassonetti), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio, conferiti dalle utenze presso il centro di raccolta comunale. Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti frazioni:

- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti legnosi
- Rifiuti vegetali
- Materiali metallici
- Imballaggi in carta e cartone
- Materiale vetroso
- RAEE (frigoriferi, tv, terminali)
- Terre di spazzamento

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di grosse dimensioni è espletato con le seguenti modalità:

- **Asporto e conferimento delle tipologie di rifiuti presso il centro multiraccolta gestito da ASM Voghera s.p.a**

- **Frequenza di servizio** : settimanale o su chiamata da parte della Amministrazione Comunale

Le operazioni di pesatura sono svolte prima di iniziare il servizio ed al termine del medesimo, sul peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o su peso pubblico indicato dal Comune.

- STRUTTURA OPERATIVA

- – **Personale**: n. 1 autista per automezzo a vasca
n. 1 operatore ecologico.
n. 1 autista per automezzo polifunzionale
- 2 – **Automezzi**: n. 1 autocarro dotato di sponda idraulica posteriore per il servizio porta a porta.
n. 1 automezzo polifunzionale di ultima generazione per l'asporto dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta comunale
- 3 – **Attrezzature**: n° 6 scarrabili da mc 22
n° 2 scarrabili da mc 7

RISULTATI OTTENUTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Totale raccolta rifiuti indifferenziati (kg)	1.885.895
Totale raccolta differenziata (kg)	372.277
Percentuale raccolta differenziata	16,48

Con il modello gestionale ed operativo nel corso dell'anno 2012 il Comune è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 372.277 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 16,48 % del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti pari al 83,52 % del totale 1.885.895 Kg è stata smaltita in modo indifferenziato.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2013

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto , si fissa di implementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata attuando i seguenti obiettivi

- il potenziamento di nuove isole ecologiche
- utilizzare le campane della raccolta del vetro anche per gli imballaggi di alluminio e banda stagnata
- incentivare la popolazione con una massiccia campagna pubblicitaria
- interventi educativi nelle scuole per sensibilizzare la raccolta differenziata

5. Profili economico-finanziari

Sotto questo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 23, dell'art. 14, d.l. 201/2011, ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, *in conformità al piano finanziario* del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente".

5.1. Individuazione dei costi del servizio

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento a *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché:

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura* - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1.

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

Costi operativi di gestione	CG
Costi di gestione RSU indifferenziati:	CGIND
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	CSL
- costi di raccolta e trasporto RSU	CRT
- costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS
- altri costi	AC
Costi di gestione raccolta differenziata:	CGD
- costi di raccolta differenziata per materiale	CRD
- costi di trattamento e riciclo	CTR
Costi comuni	CC
- costi amministrativi	CARC
- costi generali di gestione	CGG
- costi comuni diversi	CCD
Costi d'uso capitale	CK
- ammortamenti	Amm.
- accantonamenti	Acc.
- remunerazione del capitale investito	R

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) *dell'anno precedente* (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) *dell'anno in corso*;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)^{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

La determinazione del coefficiente X_n è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero.

L'eventuale scostamento dei CG e dei CC per l'anno di riferimento rispetto all'aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.

Si rimarca da ultimo che, nel caso di attivazione della TARES "tributo", l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

Il contrario accade, invece, nel caso in cui il comune - che ai sensi del comma 29, dell'art. 14, d.l. 201/2011, abbia realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - abbia optato per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, da applicarsi e riscuotersi da parte del soggetto affidatario del servizio ai sensi del comma 31, dell'art. 14, d.l. 201/2011. In tal caso, infatti, il soggetto affidatario applica l'I.V.A. agli utenti del servizio e porta in detrazione l'imposta versata ai propri fornitori, che pertanto non entra come costo nel PEF.

5.2 Costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prescrive altresì che i costi operativi di gestione devono far riferimento alle seguenti voci di bilancio indicate dal d.lgs. 127/1991 (oggi trasfuso nell'art 2425 c.c., relativo al conto economico delle società per azioni):

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

Costo del personale (B9). Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc.). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla voce B7 (Costi per servizi).

Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006).

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento, sotto la voce servizi (B7).

Operazioni di sgombero della neve. L'art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce "Spazzamento delle strade" le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, *escluse* le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF.

Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato *pro quota* nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse vengono indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

Affidamento a terzi di attività. L'affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo ricomprendano sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà richiedere all'appaltatore di indicare distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e merci e quello relativo ai costi d'uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - come è espressamente prescritto nel caso di smaltimento presso impianti di terzi (punto 3, all. 1, D.P.R. 158/1999) - per poi imputarli alle voci corrispondenti.

Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientrano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientrano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano, da qualificare come rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006).

Accantonamenti per rischi (B12). Si correlano a passività probabili e non certe correlate alla gestione dei rifiuti e possono ricomprendere a titolo esemplificativo (cfr. principio contabile n. 19): il fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) escluse quelle relative a imposte (che vanno imputate alla voce B14); il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati.

Altri accantonamenti (B13). Possono riguardare (cfr. principio contabile n. 19): il fondo di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, TUIR); il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero ambientale. Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all'art.107, comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del personale (voce B9).

Oneri diversi (B12). Possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le attività di educazione ambientale mirata e le campagne informative relative all'uso dei servizi.

Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece, come meglio si vedrà nel par. 9, gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come *costi comuni*, nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come *costi d'uso del capitale*.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi ai **costi di gestione** riferiti al Comune di **Varzi** anche riassunti nella tabella seguente

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade	€	46500
CRT = costi di raccolta e trasporto	€	149.598,09
CTS = costi di trattamento e smaltimento	€	241212,12
AC = altri costi	€	
CRD = costi di raccolta differenziata	€	61.348,49
CTR = costi di trattamento e riciclo	€	7.058,76

5.3. Costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;

- *i costi comuni diversi (CCD)*, tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi *devono* invece essere inseriti nel PEF e rilevano quindi nel computo delle tariffe, tanto nel caso di TARES con natura tributaria, quanto di tariffa-corrispettivo di cui ai commi 29 e ss. dell'art. 14, d.l. 201/2011, applicandosi ad entrambe le entrate le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

I *costi amministrativi* di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all'applicazione della TARES e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011.

I *costi generali di gestione (CGG)* derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. Al riguardo, si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha individuato criteri per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai vari comparti di imprese che operano in settori diversi da quelli relativi all'energia e al gas nella Delibera n. 11/2007, (consultabile nel sito www.autorita.energia.it), ai quali ci è ispirati.

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché *pro quota* delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

Crediti inesigibili. Le somme dovute dagli utenti originano altrettanti *crediti* del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al *valore presumibile di realizzazione* (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio:

- a) i crediti di *sicura esigibilità*, sono iscritti al valore nominale;
- b) i crediti di *dubbia esigibilità* sono soggetti a *svalutazione specifica*, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
- c) *tutti i crediti* sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

I *crediti esigibili* danno quindi luogo, già di per sé, a *costi* nel PEF, sotto il profilo della *svalutazione specifica* o del *fondo rischi generico*, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro *limiti assai ristretti*, giacché il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986):

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio.

Diversa è, invece, la sorte dei *crediti inesigibili*, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l'art. 101, comma 5, TUIR (recentemente modificato dall' art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono *costo* - qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I *crediti inesigibili*, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di *integrale* copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece "*sopravvenienze attive*", da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi ai **costi comuni** riferiti al Comune di **Varzi** anche riassunti nella tabella seguente

CARC = costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso	€	
CGG = costi generali di gestione	€	38.471,54
CCD = costi comuni diversi	€	

5.4 Costi d'uso del capitale (CK)

L'all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d'uso capitale:

- a) gli ammortamenti (AMM);
- b) gli accantonamenti (ACC);
- c) la remunerazione del capitale investito (Rn); cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo:

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF.

Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR):

- a) in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli *accantonamenti* sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. Specifica al riguardo il punto 2.3, all. 1, D.P.R. 158/1999 che la remunerazione del capitale (R_n) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (T_s) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KN_{n-1}) aumentato dei nuovi investimenti (I_n), ossia:

$$R_n = (T_s + 2\%) \times (KN_{n-1} + I_n)$$

Il metodo prevede altresì che "in seguito" la remunerazione del capitale (R_n) è sviluppata nel tempo in base alla seguente formula:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = tasso di remunerazione del capitale impiegato, non meglio identificato;

KN_{n-1} = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento;

F_n = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

Mutui. Ferma restando l'irrilevanza delle rate di mutuo (cfr. par. 6):

- a) gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD;
- b) le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli ammortamenti per l'anno di riferimento (AMM_n);

- c) i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo della remunerazione del capitale investito Rn.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi ai **costi d'uso del capitale** riferiti al Comune di **Varzi**, anche riassunti nella tabella seguente

ACCANTONAMENTI	€	
AMMORTAMENTI	€	12991,25
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	€	3.508,75
CKn = costo d'uso del capitale anno in corso (ACC + AMM+ RN)	€	17.311,00

5.5 Riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l'incidenza sul PEF.

Riduzioni. Rientrano tra le *riduzioni* in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell'art. 14, d.l. 201/2011, ossia:

Comma 15. Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Comma 16. Riduzione non superiore al 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinata, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Comma 18. Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare l'integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF.

La riduzione di cui comma 17, relativa alla raccolta differenziata riferibile alla generalità delle utenze domestiche, comporta di regola solo uno spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche, come sarà meglio puntualizzato al successivo punto 14. Rende peraltro possibile anche ulteriori specifiche forme di riduzione, ad es. in relazione all'utilizzo di sistemi di compostaggio domestico.

Agevolazioni. Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori riduzioni ed esenzioni *atipiche* deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, purché controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati relativi a **riduzioni e agevolazioni** riferiti al Comune di **Varzi**, anche riassunti nella tabella seguente

Riduzioni	€	28716
Agevolazioni	€	

5.6 Costi fissi e variabili

I costi sopra specificati devono essere a loro volta raggruppati in due categorie:

- **Costi fissi:**
- **CSL** = costi spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche
- **CARC** = costi amministrativi dell' accertamento, riscossione , contenzioso
- **CGG** = costi generali di gestione
- **CCD** = costi comuni diversi
- **AC** = altri costi
- **CK** = costi d'uso del capital relative all'anno in corso

- **Costi variabili**
- **CRT** = costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
- **CTS** = costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani
- **CRD** = costi di raccolta differenziata per materiale
- **CTR** = costi di trattamento e riciclo

Raggruppando le voci di costo sopra indicate secondo tale classificazione si ottiene il seguente prospetto economico finanziario:

RIEPILOGO PROSPETTO	
--------------------------------	--

ECONOMICO FINANZIARIO (2013)			
VOCI DI COSTO		COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati <ul style="list-style-type: none"> • CSL costi spazzamento e lavaggio • CRT costi di raccolta e trasporto RSU • CTS costi di trattamento e smaltimento RSU • AC altri costi 			€ 149.598,09
CGD: costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata <ul style="list-style-type: none"> • CRD costi di raccolta differenziata per materiale • CTR costi di trattamento e riciclo 			€ 61.348,49 € 7.058,76
CC : costi comuni <ul style="list-style-type: none"> • CARC costi amministrativi dell'accert.,riscossione, contenzioso • CGG costi generali di gestione • CCD costi comuni diversi 		€ 38.471,54	
CK : costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • ACC accantonamenti • AMM ammortamenti • RN remunerazione del capitale investito 		€ 13.802,25 € 3.508,75	
TOTALI		€ 55.782,54	€ 218.005,34

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2013				Delucidazioni varie:
IN EURO (I.V.A. inclusa)				L'IVA è un costo per l'ente.
Comune di DIMOSTRATIVO				
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE	
	0%	100%		% PARTE FISSA: imputare solo se non si conosce l'esatta distinzione fra costi fissi e costi variabili
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00	Indicare l'importo solo se è stata caricata la % PARTE FISSA. Queste 2 righe sono da utilizzarsi solo se l'ente gestore del trattamento dei rifiuti non

				fornisce i costi analitici
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	46.500,00		46.500,00	
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00			
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	113.539,40		113.539,40	
CCD – Costi comuni diversi				
AC – Altri costi operativi di gestione				
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	33.811,00		33.811,00	
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		149.598,09	149.598,09	
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		241.212,12	241.212,12	
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		61.348,49	61.348,69	
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		7.058,76	7.058,76	
SOMMANO	193.850,40	459.217,46	653.068,06	
	29,68%	70,32%	100,00%	
% COPERTURA 2013			100%	
PREVISIONE ENTRATA			653.068,06	

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO	28716		28.716,00	L'art.14, comma 19, D.Lgs. 201/2011 - "Le agevolazioni devono venire coperte con altre voci di bilancio" riguarda ulteriori riduzioni ed esenzioni che il comune può deliberare
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00	Le maggiori entrate dell'anno precedente dovrebbero decurtare solo i costi fissi
ENTRATA TEORICA	202.374,18	479.409,67	681.784,06	
UTENZE DOMESTICHE	161.899,34	439.922,81	601.822,15	
% su totale di colonna	80,00%	91,76%	88,27%	% PARTE FISSA DOMESTICHE: imputare solo se non si conosce l'esatta distinzione fra costi fissi domestici e costi fissi NON domestici
% su totale utenze domestiche	26,90%	73,10%	100,00%	
UTENZE NON DOMESTICHE	40.474,84	39.486,86	79.961,70	
% su totale di colonna	20,00%	8,24%	11,73%	
% su totale utenze non domestiche	50,62%	49,38%	100,00%	
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012				
	Kg	%		
TOTALE R.S.U.	2.258.172			Totale KG: voce del MUD comprensiva di tutti i tipi di rifiuti
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%		Ad esempio il comune di Reggio Emilia detrae dal 10 al 15% perché il verde pubblico non deve incidere sui calcoli delle utenze Domestiche
A CARICO UTENZE	2.258.172			
UTENZE NON DOMESTICHE	185.996	8,24%		Il presente metodo propone di calcolare le quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non
UTENZE DOMESTICHE	2.072.176	91,76%		domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse

				classi di attività per il proprio coefficiente di
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,50		produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato dal MUD si otterrà la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.
				Da uno studio effettuato nel 1995 per tutta la provincia di Reggio Emilia, le abitazioni producono 8,73 Kg./mq. all'anno
OCCUPANTI NON RESIDENTI	3			
AREA GEOGRAFICA	Nord			
ABITANTI >5000	NO			
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2012			
ALIQUOTA E.C.A. 2012	10%			
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%			

Comune di VARZI

Tabella Rifiuti Solidi Urbani - **Categorie domestiche**

Codice	Descrizione	Tariffa componente	Tariffa Parte Fissa	P. Variab.
211	USO DOMESTICO			
	1	0,4423	60,52	
	2	0,5161	141,21	
	3	0,5687	181,56	
	4	0,6109	221,91	
	5	0,6330	292,52	
	con 6 o piu'	0,6846	342,95	
212	ACCESSORI USO DOMESTICO			
	1	0,4423	0,00	
	2	0,5161	0,00	
	3	0,5687	0,00	
	4	0,6109	0,00	
	5	0,6330	0,00	
	con 6 o piu'	0,6846	0,00	
213	USO DOMESTICO LIMITATO O DISCONTINUO		0,4587	145,25 (riduzione 20% vedi reg.to art.25 e art.18)
214	ACCESSORI USO DOMESTICO LIMITATO O DISCONTINUO		0,4587	0,00 (riduzione 20% vedi reg.to art.25 e art.18)

Comune di VARZI

Tabella Rifiuti Solidi Urbani - **Categorie non domestiche**

Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa	Tariffa P. Variab.
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,250000	0,450000
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,390000	0,700000
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,000000	0,000000
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,210000	0,380000
105	ALBERGHI CON RISPORANTE	0,640000	1,160000
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTI	0,440000	0,800000
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,480000	0,870000
108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,550000	0,990000
109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,280000	0,510000
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,540000	0,970000
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,730000	1,320000
112	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,500000	0,900000
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,560000	1,010000
114	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,440000	0,800000
115	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,530000	0,950000
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,340000	4,210000
117	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	1,760000	3,170000
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,150000	2,080000
119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,260000	2,270000
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,920000	5,280000
121	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,790000	1,430000
124	AMBULANTI MERCE DEPERIBILE	0,832000	1,504400
125	AMBULANTE MERCE NON DEPERIBILE	0,153900	0,276400

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANFRANCO ALBERTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO SCIAMANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 08/10/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO SCIAMANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2013

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Varzi
Li, 27/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO SCIAMANNA
